



Provincia di Perugia

ORDINANZA N. 2 DEL 23 LUGLIO 2015

IL PRESIDENTE

CONSIDERATO che la scrivente amministrazione, in attesa dell'attuazione della L. R. n. 10/2015, provvede, ai sensi del R.D. 1775/33, al rilascio di licenze annuali di attingimento e concessioni di grandi e piccole derivazioni di acque pubbliche dai corpi idrici di pertinenza del comprensorio provinciale;

VISTO il Piano di Tutela delle Acque della Regione Umbria approvato con D.C.R. del 1 dicembre 2009 n. 357 e tenuto conto dei valori di deflusso minimo vitale che sono stati adottati nel piano a titolo di riferimento operativo;

Vista la D.G.R. n. 760 del 11.07.2011 e la D.G.P. n. 266 del 11.07.2011 relative alla sperimentazione sul deflusso minimo vitale;

VISTO il D. Lgs. 03.04.2006, n. 152 e s.m.i.;

VISTO l'art. 18 comma 6 lett. b) del Piano di Bacino del Fiume Tevere Il stralcio funzionale per il Lago Trasimeno - PS2;

VISTA l'Ordinanza n. 1 del 14.04.2011 del Presidente della Provincia di Perugia riguardante disposizioni generali sugli attingimenti e particolari per quelli effettuati dal Lago Trasimeno in applicazione dell'art. 18 del PS2 sopra richiamato valida fino a revoca della stessa;

VISTA l'Ordinanza n. 1 del 17.07.2015 del Presidente della Provincia di Perugia di limitazione degli attingimenti ad uso irriguo;

TENUTO CONTO dei valori di portata registrati il 23.07.2015 presso le stazioni idrometriche presenti nel comprensorio provinciale, che evidenziano condizioni di criticità per alcuni corsi d'acqua e dei sopralluoghi effettuati dai sorveglianti idraulici della Provincia;

TENUTO CONTO inoltre delle misurazioni effettuate direttamente presso alcune sezioni fluviali dalla Regione Umbria il giorno 23 luglio c.a.;

CONSIDERATO che in pari data l'Amministrazione Provinciale ha convocato il Tavolo Tecnico-Istituzionale riguardante gli attingimenti per la corrente stagione irrigua;

VISTA la Determinazione del Dirigente del Servizio Difesa e Gestione Idraulica della Provincia n. 978/2015 relativa al rilascio delle licenze di attingimento per uso irriguo;

VISTO il D. Lgs. 18.08.2000, n. 267;

ORDINA

1. Di revocare l'Ordinanza n. 1 del 17.07.2015 del Presidente della Provincia di Perugia richiamata in premessa.

2. Di limitare gli attingimenti in aggiunta alle prescrizioni già impartite nelle autorizzazioni rilasciate (licenze e concessioni) dai corpi idrici del comprensorio provinciale, ad esclusione del Lago Trasimeno ed immissari (vedi ordinanza n. 1/2011), a:

- coloro che risultano essere titolari di CONCESSIONE di derivazione e coloro che hanno presentato domanda di concessione preferenziale o di riconoscimento di antico diritto o domanda di concessione di derivazione in sanatoria o di concessione ordinaria ai sensi dell'art. 264 c. 16 della L. R. n. 1/2015 ad uso irriguo, ad uso irriguo non prevalente, ad uso irriguo finalizzato a produzione agroenergetica;

- coloro che risultano essere titolari di LICENZA DI ATTINGIMENTO ad uso irriguo, ad uso irriguo non prevalente, ad uso irriguo finalizzato a produzione agroenergetica;

- coloro che utilizzano A QUALSIASI TITOLO fonti di approvvigionamento idrico per uso irriguo, uso irriguo non prevalente, uso irriguo finalizzato a produzione agroenergetica, da invasi, laghetti collinari, ecc.;

secondo i divieti riportati nella schema seguente:

DIVIETI DI ATTINGIMENTO DAI CORPI IDRICI DELLA PROVINCIA

IMPIANTI DI IRRIGAZIONE TRADIZIONALI

CORSO D'ACQUA E CORPI IDRICI SOTTERRANEI NELLA FASCIA DI M 100	GIORNI FESTIVI	LUNEDÌ	MARTEDÌ	MERCOLEDÌ	GIOVEDÌ	VENERDÌ	SABATO
Clitunno e canali derivati, Timia a valle della confluenza con Clitunno, Nera ed affluenti, Corno a valle confluenza con il Sordo, Chlascio a valle della diga di Casanova, Tevere	dalle ore 00,00 fino alle ore 19,00	dalle ore 12,00 alle ore 17,00	dalle ore 12,00 alle ore 17,00	dalle ore 12,00 alle ore 17,00	dalle ore 12,00 alle ore 17,00	dalle ore 12,00 alle ore 17,00	dalle ore 12,00 alle ore 17,00
Restanti tratti e corsi d'acqua	dalle ore 00,00 fino alle ore 19,00	dalle ore 12,00 alle ore 17,00	intera giornata	dalle ore 12,00 alle ore 17,00	Intera giornata	dalle ore 12,00 alle ore 17,00	intera giornata
RESTANTI CORPI IDRICI SOTTERRANEI	dalle ore 00,00 fino alle ore 19,00	dalle ore 12,00 alle ore 17,00	dalle ore 12,00 alle ore 17,00	dalle ore 12,00 alle ore 17,00	dalle ore 12,00 alle ore 17,00	dalle ore 12,00 alle ore 17,00	dalle ore 12,00 alle ore 17,00
INVASI E LAGHETTI	dalle ore 00,00 alle ore 19,00	dalle ore 12,00 alle ore 17,00	dalle ore 12,00 alle ore 17,00	dalle ore 12,00 alle ore 17,00	dalle ore 12,00 alle ore 17,00	dalle ore 12,00 alle ore 17,00	dalle ore 12,00 alle ore 17,00

3. Di assimilare i corpi idrici sotterranei ricadenti nella fascia di m 100 dal piede dell'argine o dal ciglio della sponda di un corso d'acqua a quest'ultimo per quanto concerne i divieti di attingimento di cui al punto precedente, ad esclusione di coloro che attingono da corpi idrici sotterranei mediante pozzi di profondità superiore a m 50, se ubicati ad una distanza inferiore a m 30 dal piede dell'argine o dal ciglio della sponda, superiore a m 30 se ubicati a distanza compresa fra 30 e 60 m dal piede dell'argine o dal ciglio della sponda, superiore a m 20 se ubicati a distanza compresa fra 60 e 100 m dal piede dell'argine o dal ciglio della sponda. Per tali situazioni sono validi i divieti di cui al punto precedente relativi al "restanti corpi idrici sotterranei".

4. Di escludere dai divieti di cui al punto 2:

- gli Enti che gestiscono reti irrigue pubbliche e coloro che prelevano da reti irrigue gestite da soggetti pubblici;

- coloro che fanno uso di impianti a goccia, microirrigatori a spruzzo statici e dinamici, microgetti o simili in grado di assicurare una piovosità non superiore a 2,8 mm/ora per mq, per i quali è vietato l'attingimento nei giorni festivi fino alle ore 19:00; tale divieto non si applica agli Enti e/o Istituzioni che effettuano studi di ricerca in collaborazione con la Regione e/o con il Ministero dell'Ambiente.

La presente ordinanza è valida dalle ore 24 del giorno 29 luglio c.a. alle ore 24 del 30 settembre 2015, in assenza di revoca della stessa precedente a tale data.

A coloro che non osserveranno le disposizioni della presente Ordinanza si applicherà, ai sensi dell'art. 46 c.1 lett. ff) della L.R. n. 15 del 22 ottobre 2008, la sanzione amministrativa pecuniaria da €200,00 ad €2.000,00.

E' fatto obbligo ai soggetti preposti per legge al controllo di far osservare le norme della presente Ordinanza:

Si dispone la trasmissione del presente provvedimento alla Regione Umbria, ai Sindaci dei Comuni interessati, alle Associazioni di Categoria ed agli Organi di controllo.

Avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. entro 60 giorni, ovvero in via alternativa ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni.

Perugia, 23/07/2015

IL PRESIDENTE
DELLA PROVINCIA DI PERUGIA
Nando Miametti

